

**Pubblicato il 20/04/2021**

**Sent. n. 2515/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2017, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Rianna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 71 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via Diaz n. 11; per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis] del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusive realizzate alla Via [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio e dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza di trattazione del ricorso nel merito del giorno 9 marzo 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020 convertito dalla L. n. 21/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Giuseppe Esposito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

È impugnata l'ordinanza comunale di demolizione delle descritte opere abusive realizzate nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio alla Via [omissis], sul fondo in catasto al foglio [omissis] particella [omissis].

Ne è denunciata l'illegittimità con censure attinenti alla partecipazione al procedimento, alla natura dell'opera realizzata e alla scelta della sanzione.

Il Comune di San Sebastiano al Vesuvio si è costituito in giudizio per resistere, depositando memoria difensiva.

Anche l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio si è costituito in giudizio, esibendo documentazione.

L'istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo all'udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2018, su richiesta della parte ricorrente.

All'udienza per la trattazione nel merito del 9 marzo 2021 il ricorso è stato assegnato in decisione.

## DIRITTO

1. - È ingiunta la demolizione delle opere abusive la cui realizzazione è stata accertata con il richiamato verbale del Comando di polizia municipale n. [omissis], da cui risulta che il ricorrente: *"In qualità di proprietario dell'immobile sito in S. Sebastiano al Vesuvio al Via [omissis], sul terrazzo di copertura realizzava una tettoia di dimensioni di mq. 61,60 circa, con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00. Risulta essere appoggiata su un lato al torrino scala, da un altro lato al muro divisorio di altra proprietà e infine sul terzo e quarto lato su n° 4 pilastri in legno di dimensione cm.20 x cm. 20 fissati al pavimento. La copertura risulta essere in legno lamellare poggiante su n° 7 (sette) travi in legno di dimensioni cm. 20 x 10 e due travi di coronamento di cm. 25x 12".*

Nelle censure articolate si deduce che:

- è stato omesso il contraddittorio procedimentale;
- l'opera consiste in una tettoia in legno su terrazzo di copertura, per buona parte già preesistente, posta in essere per preservare il piano sottostante dalle infiltrazioni d'acqua che ne avevano compromesso la staticità;
- l'immobile rientra in zona D di promozione economica e sociale del P.R.G. e, nella perimetrazione definitiva dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in zona D2 - margine superiore di San Sebastiano al Vesuvio, in un'area particolarmente antropizzata, e l'opera (consistente nell'allungamento della preesistente tettoia-pergola sul fabbricato degli anni settanta) migliora l'estetica e il decoro del fabbricato, conformemente al Piano di Recupero che consente le coperture;
- andava comminata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, essendo la demolizione stabilita in relazione ad opere in totale violazione degli strumenti urbanistici comunali, mentre nella specie si è in presenza dell'allungamento di una tettoia aperta su tre lati, che non comporta aumento di volumetria e non incide sulle cubature e superfici utili, senza modificare la destinazione d'uso e non creando alcun carico urbanistico.

2. - Ciò posto, occorre considerare che l'opera oggetto dell'impugnata ordinanza di demolizione ha successivamente formato oggetto del provvedimento n. [omissis] con cui il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nell'esercizio dei propri poteri a tutela dell'ambiente tutelato, ne ha ordinato a sua volta la rimozione.

Il ricorso avverso l'ordinanza dell'EPNV, affidato a identiche censure, è stato respinto con sentenza della Sezione del 14/10/2020 n. 4526, alla quale il Collegio intende conformarsi e alla quale si rinvia, ai sensi di quanto dispone l'art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a., per le motivazioni rese sulle stesse censure riguardanti la partecipazione al procedimento e la natura dell'opera, riproponendone le statuizioni in funzione motivazionale della presente pronuncia.

2.1. Alla stessa stregua va quindi considerato che è esclusa la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento per i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, in quanto:

*<<Detti provvedimenti applicano la sanzione prevista ex lege e hanno pertanto carattere vincolato, per cui alcun apporto utile potrebbe provenire dal privato ed è comunque indimostrato che l'esito del procedimento avrebbe potuto essere in alcun modo diverso, dovendosi per ciò fare applicazione dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, che esclude in tal caso che il provvedimento conclusivo sia comunque annullabile per un vizio meramente formale (giurisprudenza pacifica e costantemente ribadita: [...])>>.*

2.2. Quanto alla natura dell'opera di cui è stata ingiunta la demolizione, va ripetuto che:

*<<la realizzazione di una tettoia (nella specie, dalla notevole dimensione di mq. 61,60, stabilmente poggiante sulla restante costruzione e infissa al pavimento) arreca una considerevole alterazione dello stato dei luoghi e, in relazione a ciò, non ne è predicabile l'indifferenza urbanistica (cfr. in argomento, per tutte, la sentenza della Sezione del 5/3/2020 n. 1017: "la realizzazione di una tettoia*

*è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. 380/2001, nella misura in cui realizza impianti ed elementi nuovi ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c), medesimo d.p.r. 380/2001 laddove comporti una modifica della sagoma o de prospetto del fabbricato cui inerisce e nei casi in cui le sue dimensioni siano di entità tale da non potere più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell'accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono, al quale, viceversa, arrecano un'apprezzabile alterazione (cfr., questa Sezione 2 maggio 2019, n. 2331)”.  
Va da sé che [...] la sua realizzazione in assenza di titolo non può ritenersi assoggettata unicamente alla sanzione pecuniaria>>.*

3. - Per le suesposte motivazioni il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore degli Enti resistenti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella complessiva misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, ed € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020 convertito dalla L. n. 21/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO